

## PROGETTO ESECUTIVO

### TRA

Carbosulcis S.p.A qui di seguito denominata "Carbosulcis", con sede legale e Uffici presso "Miniera Monte Sinni" in Nuraxi Figus - Gonnese (SU), codice fiscale n. 00456650928, rappresentata dall'Ing. Antonio Martini in qualità di Amministratore Unico;

### E

Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura dell'Università degli Studi di Cagliari, di seguito denominato DICAAR, con sede legale a Cagliari, in via Università 40 e sede operativa in Cagliari, via Marengo, 2, codice fiscale n. 80019600925 rappresentata ai fini del presente Accordo dal prof. Giorgio Massacci in qualità di Direttore pro tempore,

nel seguito anche singolarmente "Parte" e collettivamente "Parti".

### PREMESSO CHE

- Carbosulcis S.p.A è una società appartenente alla Regione Autonoma della Sardegna a completa partecipazione dell'Assessorato dell'Industria;
- Carbosulcis, in virtù del piano di chiusura, ha previsto un piano industriale per realizzare una riconversione finalizzata al reimpiego delle professionalità e delle risorse, per il mantenimento degli attuali livelli occupazionali e per l'investimento sul territorio nel futuro prossimo;
- DICAAR è l'espressione politecnica dell'Ateneo di Cagliari nel quale convergono numerose competenze multidisciplinari con finalità di valorizzazione e recupero dell'ambiente del paesaggio, dei patrimoni architettonici e storico-archeologici, dei patrimoni strutturali e infrastrutturali, del territorio e delle georisorse.
- L'Università degli Studi di Cagliari e Carbosulcis hanno sottoscritto una Convenzione Quadro di collaborazione in data 02.05.2018 le cui modalità di attuazione sono definite mediante separati e specifici accordi di dettaglio detti "Progetti Esecutivi" tra Carbosulcis e l'Università o le sue strutture didattiche e di ricerca;

### PREMESSO INOLTRE CHE

- Le Parti intendono definire con il presente Progetto Esecutivo le norme generali che disciplineranno gli impegni di ciascuna delle Parti nello sviluppo e nella realizzazione di studi di prefattibilità e fattibilità, sperimentazione in campo, processi e attività congiunte su interessi di valenza pubblica, con l'intenzione di avviare progetti di bonifica e riqualificazione del territorio.
- Sono richiamati nel presente accordo in particolare i seguenti articoli della Convenzione Quadro:
  - Articolo 5 – Pubblicazioni
  - Articolo 6 – Riservatezza e tutela dei dati personali
  - Articolo 7 – Gestione della proprietà intellettuale
- Sono richiamate nel presente accordo le seguenti definizioni della Convenzione Quadro:
  - per "Background" si intende tutte le informazioni (compreso il know how non brevettabile), nonché i diritti patrimoniali d'autore e ogni altro diritto di proprietà

intellettuale e industriale relativi a tali informazioni, detenuti a qualsiasi titolo da ciascuna delle Parti prima della sottoscrizione della presente Convenzione, che ciascuna delle Parti mette a disposizione in quanto necessarie allo svolgimento delle attività oggetto della stessa;

- per “Foreground” si intendono tutti i risultati, incluse le informazioni, proteggibili e non, quali diritto d’autore, brevetti, know how e ogni altra privativa industriale, generati dall’attività di ricerca oggetto della Convenzione;
- per “Sideground” si intendono tutte le conoscenze sviluppate e i risultati conseguiti da ciascuna delle Parti durante il periodo di efficacia della Convenzione, quali diritto d’autore, brevetti, know how e ogni altra privativa industriale non rientranti tra gli obiettivi previsti dalla Convenzione medesima, anche se attinenti al medesimo campo scientifico, e indipendentemente dal fatto che possano essere protetti o meno;
- per “Informazioni Confidenziali” si intende, ai fini della Convenzione, qualunque informazione, dato o conoscenza di natura tecnica, scientifica, commerciale e/o di qualunque altra natura riferiti alle attività delle Parti e posti sotto il legittimo controllo dell’una o dell’altra Parte, in qualsiasi forma espressi e/o su qualsiasi supporto memorizzati, divulgati da una Parte all’altra nell’ambito del rapporto oggetto della Convenzione. Per Informazioni Confidenziali si intendono, altresì, i risultati generati dall’attività di ricerca oggetto della Convenzione nonché, più in generale, le informazioni contenute nel Background, nel Foreground e nel Sideground delle Parti.

Tutto ciò premesso,

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### Art. 1 Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente “Progetto esecutivo” e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

### Art. 2 Disciplina delle attività di ricerca e sviluppo

Il presente Progetto Esecutivo non contiene pattuizioni giuridicamente vincolanti tra le Parti ad esclusione di quanto stabilito al successivo articolo 8, che si intende confermato e impegnativo per le Parti.

I rapporti tra le Parti saranno regolati esclusivamente in accordo con quanto previsto nel presente Progetto Esecutivo, che riguarda lo sviluppo di progetti di prefattibilità e fattibilità inerenti l’applicazione/riconversione dei processi/impianti industriali esistenti in Azienda per un loro riutilizzo nel settore del recupero/riutilizzo dei materiali residuali provenienti dalla pregressa attività mineraria che ha interessato il territorio limitrofo. L’obiettivo finale con valenza pubblicistica è quello di restituire agli usi legittimi aree, oggi compromesse in quanto declassate a discarica/deposito per rifiuti d’estrazione.

### Art. 3 Oggetto del Progetto Esecutivo

Il progetto Esecutivo prevede l’attivazione di percorsi progettuali, studi di prefattibilità e fattibilità, processi di ricerca e sperimentali su scala di laboratorio e pilota al fine di attivare un percorso esplorativo volto alla definizione di tecnologie industriali, innovative e non, da inserire all’interno di progetti di bonifica e riqualificazione, per la restituzione agli usi legittimi di aree degradate dalla pregressa attività mineraria.

Le Parti condivideranno le risorse per realizzare una valutazione scientifica delle tecnologie più idonee e più adeguate al reimpiego degli impianti strategici di Carbosulcis, non più utilizzabile nel ciclo di produzione del carbone a causa della chiusura della miniera.

La riconversione delle attività minerarie in altre iniziative industriali passa attraverso la valutazione scientifica, la sperimentazione e la scelta della soluzione innovativa, e in questo ambito DICAAR avrà ruolo preponderante nell'individuare gli elementi determinanti all'avvio e alla realizzazione di tale processo.

I filoni di maggiore interesse, di seguito denominati "Ambiti di progetto", riguardano la riconversione/adeguamento degli impianti di trattamento del carbone (mezzi densi, flottazione) e di classificazione degli sterili di processo.

A titolo indicativo e non limitativo si possono citare:

- censimento delle discariche minerarie insistenti sul territorio limitrofo e valutazione qualitativa/quantitativa, tecnico/economica della disponibilità dei rifiuti minerari presenti;
- ricerca e sviluppo di architetture di processo innovative e non;
- studio di prefattibilità e valutazione tecnico/scientifica sull'applicazione al trattamento dei rifiuti dei processi di arricchimento sinora adottati presso la miniera;
- recupero della frazione commerciale e nobilitazione del rifiuto inerte anche attraverso la miscelazione con altri materiali;
- riduzione dei volumi e inertizzazione del rifiuto pericoloso residuo.

Le Parti, laddove se ne ravvisi l'opportunità, potranno interagire con quelle realtà pubbliche e private che, presenti nel territorio, hanno già ruolo riconosciuto per affrontare le tematiche di trattamento e riutilizzo dei rifiuti a scopo di bonifica dei siti compromessi soprattutto nel Sulcis, come l'IGEA, l'Università di Cagliari, il CESA (Centro di Eccellenza per la Sostenibilità Ambientale).

I soggetti di confronto potranno essere pertanto altre istituzioni, e coerentemente con quanto previsto dal vigente Codice degli Appalti (D.Lgs 50/2016), altre imprese, con la finalità di favorire la massima valorizzazione dei risultati scientifici generati dal sistema della ricerca e la loro trasformazione in soluzioni innovative e tecnologiche.

#### Art. 4 Impegni delle Parti

La Carbosulcis sosterrà l'attività di ricerca mediante la messa a disposizione degli impianti, dei laboratori, delle attrezzature in genere e dei materiali di consumo secondo le previsioni progettuali. Il DICAAR sosterrà l'attività di ricerca per mezzo di prestazioni intellettuali.

Ciascuna Parte si impegna, durante le prove sperimentali, a ospitare presso i propri laboratori personale dell'altra Parte.

#### Art. 5 Durata

Il Progetto Esecutivo entra in vigore alla data della sua sottoscrizione dall'ultima delle Parti ("Data di efficacia") e sarà efficace per l'intera durata del Progetto e comunque per almeno anni 3.

All'interno del Progetto saranno individuati due step fondamentali:

- elaborazione di uno studio di prefattibilità avente ad oggetto la possibilità di utilizzo dei processi/impianti presenti presso il sito Carbosulcis al trattamento/recupero dei rifiuti minerari presenti sul territorio limitrofo; lo studio dovrà prevedere inoltre un'analisi costi benefici sulla possibilità di trasportare e quindi trattare i rifiuti minerari presso la Carbosulcis; lo studio di prefattibilità dovrà concludersi entro **mesi 3** dalla data di stipula;
- sviluppo degli ambiti di progetto di cui all'art. 3 mediante attività di sperimentazione in campo, test su scala pilota finalizzati alla realizzazione di progetti potenzialmente attrattori di operatori economici interessati a rilevare le

attività; lo studio di fattibilità dovrà essere realizzato entro **anni 3** dalla data di stipula.

Il Progetto potrà essere prorogato mediante comunicazione scritta tra le Parti che dovrà intervenire prima della scadenza, qualora in tale data non sia completato l'oggetto della Progetto Esecutivo.

#### Articolo 6 - Pubblicazioni

- 6.1 Le Parti si impegnano reciprocamente, ciascuno per i propri ambiti di competenza, in modo da assicurare che tutti i soggetti nel Progetto dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno, in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività;
- 6.2 Le Parti avranno diritto di pubblicare congiuntamente e/o disgiuntamente, presentare o dimostrare (più genericamente "divulgare" con qualsiasi atto ed in qualsiasi forma) il Foreground congiunto a terzi, purché la Parte proponente la divulgazione abbia precedentemente informato o fornito al responsabile di progetto dell'altra Parte copia dell'atto di divulgazione proposto e, entro 30 (trenta) giorni dalla sua ricezione, questa non abbia richiesto per iscritto alla Parte proponente di rimandare la divulgazione per una delle seguenti ragioni:
- proteggere le proprie Informazioni Confidenziali;
  - consentire il deposito di eventuali domande dirette a ottenere una privativa industriale;
  - proteggere la segretezza del Foreground e del Sideground nel caso in cui questi abbiano particolare importanza (dati sensibili) sino a quando gli stessi siano sottoposti ad un regime di segretezza secondo il disposto del successivo articolo 7 comma 2.

Resta inteso tra le Parti che il consenso alla pubblicazione non potrà essere negato senza adeguata motivazione.

#### Articolo 7 – Riservatezza e tutela dei dati personali

- 7.1 Fermo restando quanto stabilito dal precedente articolo 6, le Parti si impegnano, per tutta la durata della Convenzione e per 5 (cinque) anni successivi alla scadenza o alla risoluzione della stessa, a non divulgare le Informazioni Confidenziali, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, e a non renderle in alcun modo accessibili a soggetti terzi, e a non utilizzarle, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, per fini diversi da quanto previsto dalla Convenzione;
- 7.2 Resta inteso tra le Parti che non possono essere considerate Informazioni Confidenziali quelle che erano già pubbliche prima di essere ricevute o che erano già in possesso della Parte ricevente senza un obbligo di confidenzialità. Inoltre, ogni informazione che può essere considerata confidenziale secondo le previsioni della Convenzione può cessare di essere tale dal momento in cui l'informazione:
- i) diventa pubblica senza che ci sia inadempienza della Convenzione;
  - ii) è ottenuta dalla parte ricevente da terze parti senza obbligo di segretezza;
  - iii) è accertata o sviluppata dalla parte ricevente in modo indipendente.

Per le finalità del presente comma, per Parte ricevente si intendono tutte le strutture che appartengono o afferiscono alla stessa.

- 7.3 Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie per mantenere la massima riservatezza sulle Informazioni Confidenziali nonché la diligenza necessaria a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.
- 7.4 Chi riceve le Informazioni Confidenziali deve usare lo stesso grado di diligenza richiestogli per proteggere le Informazioni Confidenziali a propria disposizione e di eguale natura, in ogni caso non inferiore al grado di diligenza atta a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.
- 7.5 Le Parti dichiarano espressamente di essere informate ed acconsentire che i dati personali forniti nel corso dell'esecuzione della Convenzione saranno trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione medesima ed, in ogni caso, nel rispetto della normativa in materia di protezione di dati personali.

#### Articolo 8 - Gestione della proprietà intellettuale

- 8.1 Ciascuna Parte è e rimane esclusiva titolare del proprio Background. Le Parti avranno la facoltà di consentire l'accesso al proprio Background, a titolo gratuito e in via non esclusiva, nella misura necessaria al raggiungimento dei risultati di ciascun Programma di Ricerca Congiunto e comunque non oltre la loro durata. Le Parti si danno reciprocamente atto che niente di quanto previsto nella Convenzione deve considerarsi in modo diretto o indiretto come implicante la cessione di alcun diritto sul proprio Background.
- 8.2 Ciascuna Parte è esclusiva titolare del Foreground e del Sideground generato autonomamente dal proprio personale utilizzando le proprie strutture.
- 8.3 Le Parti sono contitolari, nella misura del 50% ciascuna, del Foreground generato congiuntamente. In tal caso, le Parti valuteranno l'opportunità di proteggere i risultati conseguiti anche tramite il deposito di una domanda di brevetto congiunta.
- 8.4 Nel caso in cui una delle Parti comunichi per iscritto a mezzo di raccomandata a/r o PEC entro 30 giorni dal conseguimento dei risultati di non avere interesse al deposito della relativa domanda di brevetto ed al conseguente sfruttamento patrimoniale, l'altra Parte può manifestare il proprio interesse alla brevettazione, ovvero alla registrazione, facendone formale richiesta a mezzo di raccomandata a/r o PEC entro ulteriori 30 giorni dalla ricezione della raccomandata di rinuncia. In tal caso, la Parte rinunciataria autorizzerà per iscritto l'altra entro 10 giorni dalla ricezione della manifestazione di interesse a depositare a proprio nome la domanda di brevetto o altro titolo. La Parte interessata si impegna a sostenere tutti i costi connessi al deposito della domanda di brevetto, nonché tutti i successivi oneri relativi al mantenimento del brevetto e alla sua eventuale estensione all'estero. È fatto, comunque, salvo il diritto morale del personale della Parte rinunciataria che abbia conseguito l'invenzione, di essere riconosciuto autore della medesima nella relativa domanda di brevetto.
- 8.5 Le Parti potranno liberamente utilizzare il Foreground congiunto per la propria attività di ricerca e didattica, salvo l'obbligo di riservatezza di cui al precedente articolo 7.

#### Art. 9 Comitato di coordinamento

Ciascuna Parte indicherà uno o più rappresentanti oltre il referente, che potrà cambiare in ogni momento, dandone comunicazione scritta all'altra Parte. Nessun compenso compete ai componenti del Comitato di indirizzo strategico.

Per lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche previste dal presente Progetto Esecutivo le Parti individuano il personale di riferimento di seguito indicato:

- per Carbosulcis è l'ing. Alessandro Lippi;
- per il DICAAR è il prof. Pier Paolo Manca.

Il Comitato di Coordinamento si riunisce, su richiesta di uno dei referenti delle Parti, per l'adozione di decisioni operative riguardanti il presente Progetto.

In particolare il Comitato di Coordinamento avrà il compito di assicurare l'esecuzione delle attività di ricerca e sviluppo previste nel Progetto, di approvare ed eventualmente aggiornare il programma operativo generale dell'attività di ricerca, di approvare i programmi operativi di ogni singola fase della ricerca ai quali ogni Parte dovrà riferirsi per la programmazione delle attività di sua competenza; avrà inoltre il compito di verificare che le Parti adempiano alle obbligazioni assunte, assicurare lo scambio di informazioni e la condivisione dei risultati conseguiti, adottare le forme più opportune per la protezione del know-how che si andrà costituendo, risolvere ogni problema possa sorgere nell'attuazione del presente Progetto Esecutivo di intesa nel più ampio spirito di collaborazione.

#### Art. 10 Foro competente

Per qualunque controversia, diretta o indiretta, che dovesse insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione e/o esecuzione del presente Progetto Esecutivo, sarà competente, in via esclusiva, il foro di Cagliari.

#### Art. 11 Registrazione

Il presente Progetto Esecutivo sarà registrata in caso d'uso, ai sensi del DPR n° 131 del 24.06.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

Letto confermato e sottoscritto

Università degli Studi di Cagliari - DICAAR

Il Direttore

(Prof. ing. Giorgio Massacci)

Documento firmato digitalmente

Carbosulcis S.p.A.

L'Amministratore unico

(Ing. Antonio Martini)

Documento firmato digitalmente

Firmato digitalmente da

**GIORGIO MASSACCI**

CN = MASSACCI GIORGIO

SerialNumber =

TINIT-MSSGRG54M31B354Y

C = IT

# Rapporto di verifica

Nome file: **Progetto esecutivo CS\_DICAAR-signed.pdf.p7m**

Data di verifica: **31/07/2018 15:34:54**

Versione software: **ArubaSign 3.5.6**

Liv.	Firmatario	Autorità emittente	Pagina	Esito
1	 MASSACCI GIORGIO	ArubaPEC S.p.A. NG CA 3	2	
2	 MARTINI ANTONIO	ArubaPEC S.p.A. NG CA 3	3	
3	 MASSACCI GIORGIO	ArubaPEC S.p.A. NG CA 3	4	
	<b>Appendice A</b>		5	



## Firma valida

La firma è in formato CAdES-BES

Verifica alla data di sistema: 31/07/2018 13:34:41 UTC

Riferimento temporale dichiarato dal firmatario: 30/07/2018 17:06:47 UTC